ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 76/464/CEE, N. 82/176/CEE, N. 83/513/CEE, N. 84/156/CEE, N. 84/491/CEE, N. 88/347/CEE E N. 90/415/CEE IN MATERIA DI SCARICHI INDUSTRIALI DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE ACQUE

Art. 5

Domanda di autorizzazione per le sostanze dell'elenco dell'allegato A

Domanda di autorizzazione per le sostanze dell'elenco I dell'allegato A Lo scarico di uno stabilimento industriale effettuato nelle acque indicate dall'art. 1, comma 2, e nelle fognature pubbliche deve essere autorizzato se contiene una o piu' sostanze pericolose indicate nell'elenco I dell'allegato A. La domanda di autorizzazione deve essere presentata nella provincia o nel caso di scarico in pubblica fognatura, all'ente titolare del servizio di fognatura e depurazione, e deve indicare:

a) la capacita' di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacita' di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacita' oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;

c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;

d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;

e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
(4) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Versione in vigore dal 30 luglio 1992, non più in vigore dal 13 giugno 1999 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 76/464/CEE, n. 82/176/CEE, n. 83/513/CEE, n. 84/156/CEE, n. 84/491/CEE, n. 88/347/CEE e n. 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) L'errata-corrige (in G.U. 30/07/1992, n. 178) nel modificare l'avviso di rettifica (in G.U. 28/05/1992, n.124) ha conseguentemente disposto la seguente modifica al comma 2 del presente articolo " "2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla provincia e, nel caso di..', si legga: '2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla provincia o, nel caso di..';""

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-133-1992/art-5-domanda-di-autorizzazione-per-le-sostanze-dell-elenco-dell-allegato-a/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it